

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE VARANI

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1999, N. 34 – “TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM”

Oggetto consiliare n. 262

RELAZIONE

La partecipazione popolare ai processi decisionali di una democrazia ed alla vita politico-amministrativa è certamente uno dei temi più legittimamente presenti ed enfatizzati nei testi normativi a qualsiasi livello istituzionale, sia esso Stato, Parlamento, Regioni, Enti locali. Tale tema ed i relativi istituti che traducono questo principio - ad esempio leggi popolari, referendum, petizioni, ecc. - trovano spazio e normazione nello Statuto regionale ed in varie leggi, in particolare nella legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 – “Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum”. È tuttavia possibile registrare, nell’arco degli ultimi anni, che alcuni di questi istituti non hanno avuto un vasto utilizzo. Si pensi ad esempio allo strumento della legge d’iniziativa popolare. Possono aver contribuito al non frequente utilizzo di tale strumento sia le difficoltà procedurali, sia l’incertezza sugli esiti (normalmente leggi d’iniziativa popolare non sembrano riuscire a “costringere” il legislatore ad assumere decisioni che rispondano alle finalità dei proponenti e ciò - anche se ovviamente legittimo da parte dei rappresentanti eletti - può contribuire a demotivare all’utilizzo di tale e pur importante strumento di partecipazione alla vita istituzionale e legislativa). A tale clima può, a giudizio di non pochi commentatori, aver contribuito anche quello che può essere ritenuto un eccesso, a livello nazionale, di utilizzo dello strumento referendario. Al di là tuttavia di valutazioni politiche sulle cause o meno di un decremento o di un “non decollo” dell’iniziativa popolare, se non si vuole che tale principio ed i relativi istituti restino lettera morta, diventino più obsoleti o rappresentino nei testi un mero omaggio alla retorica partecipativa, occorre mantenere attivi ed aggiornati alcuni aspetti motivazionali concreti, ancorché marginali, perché restino potenzialmente attivi e fruibili gli strumenti vigenti della partecipazione popolare ed in particolare dell’iniziativa popolare legislativa e referendaria. Un particolare necessita quindi di un aggiornamento legislativo ed è appunto l’oggetto di questa proposta legislativa, relativamente all’art. 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 – “Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum” –, indirizzato al contributo per l’autenticazione delle firme. La norma – con la previsione di un rimborso a sole mille lire per le firme necessarie (che restano 5 mila e sono le uniche rimborsabili, una volta verificatane la regolarità) – non è evidentemente aggiornata né dal punto di vista formale (siamo ormai da anni nella stagione dell’Euro) né da quello sostanziale, se consideriamo i costi reali della vita e di queste eventuali iniziative. La proposta porta quindi tale cifra ad un Euro per ogni firma, anche per una forma di rispetto dovuto al principio della partecipazione popolare e quindi dei cittadini. Si tratta di un aggiornamento comunque modesto -coperto dalla norma finanziaria della legge, l’art. 48 vigente che imputa a carico del bilancio regionale tali rimborsi – che potrà essere ritenuto forse anche non sufficientemente adeguato. Lo scopo dell’iniziativa è appunto avviare una riflessione, evidentemente semplice e mirata se sussisterà la volontà politica da parte delle forze elette nell’Assemblea legislativa, ed una conseguente scelta legislativa urgente, rimettendo al confronto politico innescato da questa proposta una valutazione sulla congruità o meno della proposta, fermo restando che è necessario l’adeguamento.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifica al comma 1 dell’art 47
della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 –
“Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum”

La cifre «mille lire» del comma 1, articolo 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34, è modificata in «un Euro».